



**Arancia
Rossa
di Sicilia IGP**

REGOLAMENTO

PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE

“ARANCIA ROSSA DI SICILIA” IGP

PER PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI

L'Obiettivo del presente Regolamento è quello di definire i limiti e le condizioni per il corretto utilizzo della denominazione tutelata “Arancia Rossa di Sicilia IGP” in prodotti composti, elaborati o trasformati ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera C) del DLgs. 297/04.

* * *

Art. 1

Premesse

Il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, riconosciuto dal Mipaaf ai sensi della vigente normativa, rilascia le autorizzazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera C del Decreto Legislativo 297/2004 per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento alla denominazione protetta nel rispetto del presente regolamento.

L'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposta ad alcuna autorizzazione.

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento è diretto a disciplinare le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'uso della denominazione “**Arancia Rossa di Sicilia**”, nonché per definire le condizioni previste per l'utilizzo della sopraccitata denominazione.

La richiesta può essere presentata da parte di tutte le Aziende che in vario modo intendono utilizzare l'indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

Anche le aziende socie del Consorzio sono sottoposte alla medesima procedura.

Le Aziende che intendono utilizzare la denominazione devono presentare apposita domanda di autorizzazione, tramite la compilazione del modulo all'uopo predisposto, allegando la documentazione indicata da trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP a mezzo raccomandata a/r presso l'indirizzo del Consorzio, a mezzo PEC all'indirizzo



**Arancia
Rossa
di Sicilia IGP**

consorzioditutelaaranciarossadisiciliaigp@arubapec.it, a mezzo mail aranciarossadisicilia@gmail.com.

La domanda deve essere presentata dal Rappresentante Legale e/o Amministratore Unico o da soggetto dallo stesso delegato e alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del documento di identità del richiedente
- 2) Eventuale copia della delega, nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il titolare dell'azienda e copia del documento del delegante
- 3) Visura Camerale
- 4) Etichetta/e da autorizzare
- 5) Scheda tecnica del prodotto

Il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP concede ai richiedenti, denominati Utilizzatori, l'uso, senza vincolo di esclusiva, della denominazione tutelata "**Arancia Rossa di Sicilia**", per la etichettatura, presentazione e pubblicità come da D.Lgs. 297/04 di prodotti composti, elaborati o trasformati.

L'autorizzazione viene concessa entro otto giorni lavorativi dall'acquisizione della documentazione completa dagli Uffici del Consorzio, decorre dalla data di concessione ed è sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

A ciascuna autorizzazione viene assegnato dal Consorzio un numero progressivo che deve essere riportato sull'etichetta/e approvata/e e sui documenti di consegna del prodotto.

Il Consorzio comunica all'ICQRF centrale e agli ICQRF di competenza territoriale gli estremi di ciascuna autorizzazione rilasciata.

L'Utilizzatore è legittimato ad inserire la denominazione tutelata "Arancia Rossa di Sicilia" nell'etichettatura (confezioni, imballaggi etc...), nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati dall'Utilizzatore purché la denominazione non venga in alcun modo modificata o alterata. Il Consorzio autorizza inoltre l'Utilizzatore all'uso della denominazione nell'ambito di *social network* e siti internet ufficiali, media, stampa e mezzi radio televisivi finalizzati alla pubblicità, promozione e diffusione dei prodotti composti, elaborati o trasformati dell'Utilizzatore.

Art. 3

Criteria per l'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata

Il Consorzio, nel procedere al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04, opera nel rispetto del presente Regolamento, tenuto conto dei criteri utilizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2010 "*Criteria per l'utilizzo del riferimento ad una DOP o ad una IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato*":



Arancia Rossa di Sicilia IGP

a) La dicitura Indicazione Geografica Protetta o il suo acronimo IGP deve essere posto di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tale dicitura o acronimo si riferisca al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione debbono essere poste tra virgolette sia la denominazione tutelata che la dicitura o l'acronimo

b) le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata dell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori o uguali alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato

c) per indicare l'ingrediente a IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l'intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per la dicitura Indicazione Geografica Protetta o acronimo

d) è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una IGP

E' consentito l'uso del marchio consortile

e) fermo restando quanto sopra previsto è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall'italiano non è possibile riportare l'acronimo, neanche se tradotto;

f) è possibile utilizzare, di seguito all'ingrediente IGP in lingua italiana, l'acronimo in lingua diversa dall'italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;

g) le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla IGP nella lingua diversa dall'italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano;

h) la denominazione IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto IGP sia acquistato da produttore/ confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo di cui all'articolo 37 del Reg. (CE) 1151/12 o da soggetto comunque autorizzato da questo Consorzio all'uso della denominazione tutelata e l'obbligo di comunicare il fornitore.

L'Utilizzatore si impegna a tenere un registro di carico e scarico tendente a dimostrare, tramite registrazioni,



Arancia Rossa di Sicilia IGP

che la quantità di prodotto IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato è corrispondente alla quantità di prodotto IGP acquisita nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio e/o del Ministero, la relativa documentazione.

L'Utilizzatore, al momento della trasmissione della apposita richiesta di autorizzazione, trasmette una scheda tecnica che descrive il prodotto composto, elaborato o trasformato e l'etichetta. Si impegna ad inviare un campione di prodotto dopo la sua produzione.

L'Utilizzatore si impegna, altresì, a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento alla IGP prodotta, allegando copia di fatture e/o ogni altra documentazione contabile idonea a certificare la veridicità della documentazione conservata.

L'Utilizzatore dovrà, inoltre, comunicare al Consorzio la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione, nonché ogni eventuale cambiamento alla sede medesima, stabilimento che potrà anche essere diverso da quello dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore deve dichiarare che il prodotto IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Art. 4

Divieto di cessione dell'autorizzazione

L'Utilizzatore è consapevole che l'autorizzazione concessa non può essere ceduta, neanche in sub concessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

Art. 5

Obblighi dell'Utilizzatore

L'Utilizzatore si impegna a rispettare, oltre quanto previsto dal presente regolamento, le norme dettate a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e dichiara di aver preso visione del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".

L'Utilizzatore non può porre in essere alcun genere di comportamento imprenditoriale o di utilizzo della indicazione geografica protetta "Arancia Rossa di Sicilia" che possa arrecare pregiudizio alla IGP o possa indurre in errore il pubblico dei consumatori.

L'Utilizzatore si impegna a non immettere sul mercato prodotti in contrasto con il Regolamento e a non ingenerare nei confronti dei consumatori finali, dei fornitori, in genere del mercato di riferimento, la convinzione che l'attività dell'Utilizzatore sia subordinata, o connessa, o diretta, o controllata dal

Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP

Sede: Via S. G. la Rena, 30b 95121 Catania (Italia)

tel/fax: +39 0957232990

aranciarossadisicilia@gmail.com

consorzioditutelaaranciarossadisiciliaigp@arubapec.it

www.tutelaaranciarossa.it



Arancia Rossa di Sicilia IGP

Concedente, dovendo ben specificare all'esterno, con qualsiasi mezzo, l'autonomia della propria attività rispetto a quella del Concedente.

L'utilizzatore si obbliga a sottoporsi al controllo presso la propria sede di verifiche per attività di vigilanza attuati dagli organi del Consorzio (agenti vigilatori) nonché dagli altri Organi dello Stato a ciò predisposti.

La violazione di uno degli obblighi sopra previsti può comportare, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione concessa

Art. 6 Contributi

Il Consorzio per il rilascio dell'autorizzazione opera senza discriminazione, secondo i "Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta ad a una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato" e nel rispetto di deliberazioni del Cda in materia.

L'uso della denominazione è rilasciata dal Consorzio a titolo gratuito.

Sono posti a carico degli utilizzatori della denominazione i costi della vigilanza del prodotto composto, elaborato o trasformato sostenuti dal Consorzio, giusta circolare del MIPAAF protocollo 16047 del 06/03/2018.

I costi di vigilanza vengono stabiliti annualmente con delibera del Cda del Consorzio.

Art. 7 Controllo di qualità

Il Concedente ha il diritto di controllare che i prodotti contrassegnati con la IGP contengano la percentuale concordata di prodotto "Arancia Rossa di Sicilia", nonché corrispondano al livello qualitativo concordato, nonché di verificare la regolarità dell'etichetta realizzata dall'Utilizzatore.

L'Utilizzatore, al fine di permettere al Concedente il controllo di qualità dei propri prodotti, si impegna a sottoporre previamente al Concedente l'etichetta e a permettere a rappresentanti ed incaricati del Concedente di ispezionare i locali di produzione, trasformazione ed immagazzinamento dei prodotti.

Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale e manleva

Ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo alla indicazione geografica protetta, al marchio, ai segni distintivi, nonché all'immagine rappresentativa del Prodotto resterà di esclusiva proprietà del Concedente. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'utilizzo del riferimento alla IGP non



Arancia Rossa di Sicilia IGP



attribuisce all'Utilizzatore diritti o pretese sugli stessi e l'Utilizzatore non avrà diritto di utilizzare la IGP se non con esclusivo riferimento alle attività consentite dal presente regolamento e non potrà in alcun modo farne uso per scopi diversi.

L'indicazione geografica protetta non può essere copiata, né trasmessa ad altri, né utilizzata in modo diverso dai limiti stabiliti nel presente Regolamento.

L'Utilizzatore non potrà associare la denominazione "Arancia Rossa di Sicilia IGP" a dati e/o materiali osceni, diffamatori, illegali o altrimenti lesivi, turbativi, o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Qualora ciò dovesse verificarsi l'Utilizzatore dovrà cessare immediatamente tale comportamento e il Concedente si riserverà di revocare l'autorizzazione concessa e promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.

L'Utilizzatore si impegna a segnalare immediatamente al Concedente qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o temuta nei diritti del Concedente sulla IGP, riferendo senza indugio di qualsiasi contestazione, reclamo o diffida in relazione all'uso della IGP, come pure qualsiasi contraffazione perpetrata da terzi, di cui sia venuta a conoscenza adottando, previo accordo con il Concedente, a proprie spese, le necessarie misure intese alla tutela della IGP.

L'Utilizzatore si obbliga espressamente a manlevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in cui quest'ultimo dovesse incorrere in relazione all'attività svolta dall'Utilizzatore medesimo.

Art. 9 **Elenco utilizzatori**

Il C.d.A. del Consorzio cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei trasformatori ed elaboratori a cui sia stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione.